



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
135	24/05/2024	17	9

Oggetto:

D. Lgs. 152/06 art. 208. Autorizzazione unica per realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Scafati (Sa) in via Galileo Ferraris n. 14.

Ditta LAMERCK s.r.l. con sede nel Comune di Scafati (Sa) in via Galileo Ferraris n. 14.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 8 del 15/01/2019, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- la ditta Lamerck s.r.l., P. IVA 06023320655, con sede legale nel Comune di Scafati (Sa) in via Galileo Ferraris n. 14, in persona del legale rappresentante Taglietti Fabio C.F. ***OMISSIS*** **, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, in data 21/07/2023 - prot. 0372151, di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Scafati (Sa) in via Galileo Ferraris n. 14, individuato in Catasto del medesimo Comune al foglio n. 14 particella n. 296 sub 101 su una superficie complessiva di 8.845 mq;

PRESO ATTO che è stata acquisita documentazione integrativa il 29/08/2023 - prot. 0414833, l'11/01/2024 - prot. 0017992, il 05/02/2024 - prot. 0062781, il 08/03/2024 - prot. 0125846;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi tenutesi il 13/12/2023, il 25/01/2024, il 29/02/2024 e conclusasi il 21/03/2024:

- preso atto della valutazione favorevole con prescrizioni dell'ufficio precedente, e della nota del Comando VV.F. di Salerno con la quale comunica che l'impianto non ricade tra quelli di loro competenza, del parere favorevole del Comune di Scafati, del parere favorevole dell'Ente Idrico Campano e del parere favorevole con prescrizioni per la matrice acque reflue, del parere favorevole con raccomandazioni per la matrice aria e parere favorevole per la matrice rumore dell'ARPAC;
- acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, degli Enti assenti (ASL Salerno, ARAPAC Dipartimento di Salerno per la matrice rifiuti) che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito seppur invitati;
- ha approvato il progetto dell'impianto di che trattasi con le seguenti prescrizioni:
 1. redazione di perizia fonometrica, da produrre entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, redatta da tecnico abilitato a norma di legge, finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;
 2. subordinato il rilascio del decreto autorizzativo all'acquisizione del progetto completo, comprensivo di tutte le integrazioni prodotte nel corso della conferenza, da trasmettere entro 30 giorni dalla data della medesima conferenza decisoria;

PRESO ATTO che è stata acquisita:

- documentazione di nomina ed accettazione dell'ing. Alessandro Scovotto (c.f. ***OMISSIS*** ***) per l'incarico di Responsabile Tecnico dell'impianto;
- dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;
- in data 29/03/2024 - prot. 0164617 il progetto completo così come richiesto in conferenza;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

VISTA l'istruttoria del Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo "A", geom. Biagio Salsano;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **LAMERCK 2 s.r.l.**, P. IVA 06023320655, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti non pericolosi, da

ubicarsi nel Comune di Scafati (Sa) in via Galileo Ferraris n. 14, individuato in Catasto del medesimo Comune al foglio n. 14 particella n. 296 sub 101 su una superficie complessiva di 8.845 mq.

PRECISARE che la presente autorizzazione, ai sensi del comma 12 - art.208 - D. Lgs. 152/2006, ha validità 10 (dieci) anni a partire dalla notifica del presente provvedimento.

PRENDERE ATTO che il Responsabile Tecnico dell'impianto è l'ing. Alessandro Scovotto.

PRECISARE che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni R13, R12 ed R5 di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nelle tabelle di seguito riportate:

EER	Descrizione	Densità	R13				
			[t/mc]	[t/g]	[mc/g]	[t/a]	[mc/a]
170101	Cemento		1,8	185	103	57350	31930
170102	Mattoni		1,5	61,5	41	19065	12710
170103	Ceramiche		1,5	61,5	41	19065	12710
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelle di cui alla voce 170106		1,2	86,4	72	26784	22320
170107	Miscugli di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106		1,7	315	185	97650	57350
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, e 170903		1,3	241	185	74710	57350
010410	Polveri residui e affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407		1,7	315	185	97650	57350
010413	Rifiuti prodotti da taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407		1,4	57,4	41	17794	12710
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407		1,1	45,1	41	13981	12710
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		1,6	296	185	91760	57350
101203	Polveri e particolato		1,6	65,6	41	20336	12710
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		1,6	115	72	35650	22320
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		1,5	133	88,36	41230	27391,6
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507		1,5	278	185	86180	57350
200202	Terre e rocce		2	38,3	25,5	11873	7905
200307	Rifiuti ingombranti		3	20,4	25,5	6324	7905
TOTALI	2.314,2	1.516,3	717.402	470.071,6			

EER	Descrizione	R12			
		[t/g]	[mc/g]	[t/a]	[mc/a]
170101	Cemento	9,25	5,1	2867,5	1581

170102	Mattoni	6,15	4,1	1906,5	1271
170103	Ceramiche	6,15	4,1	1906,5	1271
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelle di cui alla voce 170106	4,32	3,6	1339,2	1116
170107	Miscugli di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	31,5	18,5	9765	5735
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, e 170903	48,2	39,8	14942	12338
010410	Polveri residui e affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	15,75	9,26470588	4882,5	2872,05882
010413	Rifiuti prodotti da taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	2,87	2,3	889,7	713
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	2,255	3	699,05	930
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	29,6	18,5	9176	5735
101203	Polveri e particolato	///	///	///	///
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	5,75	3,4	1782,5	1054
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	6,65	4,4	2061,5	1364
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507	13,9	9,3	4309	2883
200202	Terre e rocce	///	///	///	///
200307	Rifiuti ingombranti	///	///	///	///
TOTALI		182,3	125,36	56527	38863

EER	Descrizione	R5				
		[t/g]	[mc/g]	[t/a]	[mc/a]	
170101	Cemento		0,9	0,5	279	155
170102	Mattoni		0,1	0,07	31	21,7
170103	Ceramiche		0,1	0,07	31	21,7
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelle di cui alla voce 170106		///	///	///	///
170107	Miscugli di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106		3	1,76	930	545,6
	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e					

170904	demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, e 170903	4,8	3,7	1488	1147
010410	Polveri residui e affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	0,1	0,06	31	18,6
010413	Rifiuti prodotti da taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	0,1	0,07	31	21,7
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	0,1	0,09	31	27,9
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	0,1	0,06	31	18,6
101203	Polveri e particolato	///	///	///	///
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	0,1	0,06	31	18,6
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	0,1	0,07	31	21,7
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507	0,1	0,07	31	21,7
200202	Terre e rocce	///	///	///	///
200307	Rifiuti ingombranti	///	///	///	///
TOTALI		9,6	6,58	2976	2039,8

EVIDENZIARE che:

- a) ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. n. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
- b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06;
- c) per la cessazione della qualifica di rifiuto dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.M. n. 152/2022.

PRECISARE che la dimensione del lotto del materiale End of Waste recuperato è pari a 400 mc, corrispondenti a 800 tonnellate.

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante, nonché polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 8/2019 - Parte V;
- la ditta è tenuta a presentare il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018.

PRESCRIVERE alla ditta che:

- entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, deve trasmettere perizia fonometrica, redatta da tecnico abilitato, finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;
- l'attività EoW regolata dal D.M. n. 152 del 27/09/2022 potrà essere avviata, ai sensi dell'art. 6 c.1 del medesimo D.M., all'acquisizione della certificazione UNI EN ISO 9001 conforme a quanto disposto dal citato articolo. La data di inizio di tale attività dovrà essere comunicata in uno alla trasmissione di copia conforme della certificazione UNI EN ISO 9001.

PRECISARE, altresì, che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuta a presentare un piano di ripristino ambientale, finalizzato a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area e l'assenza di contaminazioni delle matrici suolo e acque sotterranee.

STABILIRE, inoltre, che l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nonché la conformità dell'impianto con il progetto approvato in conferenza di servizi.

PRENDERE ATTO, così come riportato in relazione tecnica, che le acque reflue dell'impianto, previo trattamento, recapitanti nella fognatura posta su via Galileo Ferraris sono:

- le acque di dilavamento del piazzale, pretrattate e raccolte in un silos metallico per l'abbattimento delle polveri dell'impianto con sistema di nebulizzazione e quelle di supero del silos, tramite pompa di sollevamento verranno inviate alla rete fognaria;
- le acque dei servizi igienici, assimilate a quelle domestiche, che confluiscono prima in due vasche settiche di tipo imhoff e poi nel pozzetto finale di raccolta ed allaccio alla fognatura.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, lo scarico delle acque reflue dell'impianto *de quo*, previo trattamento, nella rete fognaria di via Ferraris con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;

- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D. Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.*;
- b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;
 - e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
 - h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
5. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs. 152/2006;
 6. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". Le certificazioni analitiche dovranno essere trasmesse all'Ente Idrico Campano ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;
 7. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 e pertanto il quadro emissivo è il seguente:

			Valori stimati	Valore di	
--	--	--	----------------	-----------	--

Punto di emissione	Tipologia	Provenienza	Conc.ne (mg/Nmc)	riferimento Conc.ne (mg/Nmc)	Impianto di abbattimento
P1	Polveri	Scarico del materiale nella tramoggia del frantumatore	1	50	Ugelli nebulizzatori
P2	Polveri	Frantumazione inerti	2	50	Ugelli nebulizzatori
P3	Polveri	Vagliatura	2	50	Ugelli nebulizzatori
P4	Polveri	Formazione e stoccaggio cumuli	5	50	Ugelli nebulizzatori
P5	Polveri	Transito di automezzi su strada asfaltata	0,5	50	Ugelli nebulizzatori

• con le seguenti prescrizioni:

1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
7. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
8. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
9. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
10. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
11. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
12. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta **Lamerck s.r.l.** al seguente indirizzo: "lamercksrl@pec.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Scafati, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, all'Ente Idrico Campano, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Anna Martinoli